

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 17/2024 DEL 15 OTTOBRE 2024

IL NUOVO RAVVEDIMENTO SPECIALE (O "TOMBALE") PER I SOGGETTI ISA CHE ADERISCONO AL CPB

Il 9 ottobre 2024 è entrata in vigore la legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione del D.L. n. 113/2024, che prevede la possibilità, per i soli contribuenti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, di definire in via agevolata i periodi d'imposta dal 2018 al 2022.

I contribuenti soggetti agli ISA e che sceglieranno di aderire al concordato preventivo biennale potranno quindi mettersi al riparo anche dagli accertamenti sulle annualità pregresse ancora accertabili (2018-2022), tramite il versamento una imposta sostitutiva. Per quanto riguarda le imposte sui redditi e l'IRAP verrebbe inibita ogni possibilità di rettifica del reddito dichiarato; per quanto riguarda l'IVA, per evitare una procedura di infrazione UE, verrebbe inibita solo la possibilità di procedere con accertamenti analitico induttivi.

Il regime del cosiddetto "ravvedimento tombale" consiste nel versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, che andrà calcolata, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, in ragione del risultato ottenuto, per ciascuna annualità, dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (il "voto ISA" per intenderci).

In particolare, il voto ISA indicherà:

- la percentuale da applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo e al valore della produzione IRAP dichiarato in relazione all'anno per cui si sceglie di aderire per ottenere così la base imponibile dell'imposta sostitutiva;
- l'aliquota da applicare per l'imposta sostitutiva di quelle sui redditi.

La base imponibile sarà determinata secondo le seguenti percentuali di incremento variabili in base al voto ISA di ciascun anno e sarà:

- 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
- 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva da applicare all'incremento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo calcolato come sopra, sarà anch'essa variabile in base al voto ISA e sarà:

- 10%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- 12%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Ai fini IRAP, sull'ammontare di base imponibile calcolato applicando le medesime regole al valore della produzione, si applicherà invece un'imposta sostitutiva del 3,9%.

L'imposta sostitutiva complessivamente dovuta sarà poi ridotta del 30% con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (per tener conto della pandemia Covid) ma l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali non potrà essere inferiore a 1.000 euro per ciascun anno di adesione.

In sintesi questa opzione:

- spetta esclusivamente ai soggetti ISA e ne sono quindi esclusi i contribuenti forfetari e i contribuenti che superano i limiti di ricavi previsti per l'applicazione degli ISA;
- richiede l'adesione alla proposta di CPB 2024-2025;
- può essere effettuata anche solo per alcune annualità, a scelta del contribuente;
- non prevede il versamento di interessi/sanzioni;
- perde ogni effetto in caso di decadenza dal CPB;
- copre da:
 - accertamenti analitici sui redditi/IRAP;
 - accertamenti analitico induttivi sui redditi/IRAP e IVA (per esempio il cosiddetto "tovagliometro" per i ristoratori);
 - accertamenti induttivi sui redditi/IRAP;
 - accertamenti sintetici sui redditi/IRAP.

L'imposta sostitutiva dovuta potrà essere versata in unica soluzione entro il 31 marzo 2025, oppure in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale, con prima rata da versare sempre entro il 31 marzo 2025.

Il versamento di una rata in ritardo, ma entro il termine di versamento della rata successiva, non fa decadere dalla sanatoria.

Il pagamento del debito integrale mediante un'unica soluzione o della prima rata non deve essere successivo alla notifica di processi verbali di constatazione, di schemi di atto di accertamento o di atti di recupero di crediti inesistenti.

Segnaliamo che sono stati anche modificati i termini per gli accertamenti:

- per i soggetti ISA che aderiranno al CPB, ma non anche al ravvedimento "tombale", i termini di decadenza dell'accertamento in scadenza il 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025;
- per coloro che aderiranno al CPB e anche al ravvedimento "tombale", i termini sono prorogati fino al 31 dicembre 2027, seppur con i limiti impliciti nell'adesione.

Tutte le nuove proroghe degli accertamenti (a prescindere dall'adesione o meno al ravvedimento) riguardano anche l'IVA e non solo le imposte sui redditi e l'IRAP.

ARRIVA LA PRECOMPILATA ANCHE PER LA SANATORIA PREVISTA DAL CONCORDATO

Nell'ambito del concordato preventivo biennale è prevista anche la sanatoria precompilata. È previsto che nel cassetto fiscale delle partite IVA verrà inserita una tabella con i dati di base e il calcolo dell'imposta sostitutiva con cui si potranno sanare i conti con il Fisco relativi agli anni 2018-2022, come previsto dal correttivo introdotto in Parlamento nella conversione del Decreto Legge omnibus.

I dati del ravvedimento "tombale" riservato a chi aderisce al concordato saranno in formato elaborabile (.csv), e potranno quindi essere scaricati e utilizzati anche dal professionista che assiste il contribuente. Il tutto sarà completato da una Guida alla lettura per rendere più fruibile il tutto.

Gli obiettivi dell'amministrazione finanziaria sono due: da un lato quello di rendere evidenti i vantaggi offerti dal Fisco a chi aderisce al concordato, per rendere quindi ancora più diretta la "promozione" della nuova intesa biennale, dall'altro lato, il fatto che i calcoli siano già stati predisposti e siano quindi pronti all'uso vuole superare le richieste sulla proroga della scadenza del 31 ottobre.

Per ricevere le nuove tabelle, almeno in questa prima fase, occorrerà aver presentato almeno per uno degli anni interessati il modello ISA precompilato.

RIMBORSO IVA DEL TERZO TRIMESTRE 2024: MODELLO TR DA TRASMETTERE ENTRO IL 31 OTTOBRE

I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre solare un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR entro la fine del mese successivo, quindi entro il 31 ottobre per il III trimestre dell'anno.

La presentazione dell'istanza deve avvenire telematicamente e l'utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Si ricorda che l'art. 38 *bis* del DPR 633/72 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA **maturato** in ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno, quando **l'importo è superiore a 2.582,28 euro** e se:

- si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
- si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d'affari;
- si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell'IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Ris. n. 392/E del 23/12/2007);
- si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l'apposito modello IVA TR.

Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

IN GAZZETTA UFFICIALE LE MODIFICHE DELLA RIFORMA FISCALE SU SUCCESSIONI, DONAZIONI E REGISTRO

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024 n. 231 il D. Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 di attuazione della delega fiscale (L. n. 111/2023) relativamente alle imposte indirette diverse dall'IVA.

Il D.Lgs., che entra in vigore dal 1° gennaio 2025, non solo semplifica le procedure di calcolo e liquidazione delle suddette imposte, ma introduce anche modifiche sostanziali nella gestione dei trasferimenti d'azienda in ambito familiare e nella tassazione dei *trust*.

E' stata introdotta una **disciplina specifica per il *trust*** che prevede che, in assenza di una chiara definizione della categoria dei beneficiari al momento del conferimento dei beni o dell'apertura della successione, sarà applicata l'aliquota più elevata, senza considerare le franchigie al fine di garantire un'equa tassazione in situazioni d'incertezza sui destinatari finali mentre viene confermata la tassazione "in uscita", ossia al momento dell'attribuzione dei beni ai beneficiari, con una particolare attenzione ai *trust* non residenti per i beni situati in Italia. Vengono previsti, inoltre, specifici obblighi dei beneficiari, i quali sono identificati

come i soggetti obbligati a denunciare il trasferimento dei beni a proprio favore. Questo determina un'importante novità e cioè la possibilità per il disponente di scegliere se l'imposta debba essere determinata all'atto dell'apporto dei beni nel *trust* o all'atto della loro devoluzione ai beneficiari. Questa flessibilità offre notevoli vantaggi in termini di pianificazione patrimoniale e può consolidare la certezza del prelievo fiscale.

Il Decreto interviene anche sui **trasferimenti agevolati di azienda e di partecipazioni societarie a favore dei discendenti e del coniuge**, esclusi da tassazione ai sensi dell'art. 3 c. 4-ter TUS, per favorire il mantenimento dell'integrità dell'impresa familiare. Resta ferma l'esenzione da imposta per i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia (di cui agli artt. 768-bis e ss. c.c.) a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni che proseguono l'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. In caso di aziende o rami di esse, rimane fermo che il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. Per le quote sociali e le azioni delle società di capitali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. In caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.

La base imponibile dei diritti di usufrutto, uso e abitazione è determinata sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse. La base imponibile di rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario deve essere determinata come segue:

- in caso di rendita perpetua o a tempo indeterminato da 40 volte l'annualità;
- in caso di rendita o pensione a tempo determinato dal valore attuale dell'annualità calcolato al saggio legale d'interesse (senza più il limite superiore delle 40 volte l'annualità);
- in caso di rendita o pensione vitalizia, dal valore annuale moltiplicato per i coefficienti indicati nel Prospetto allegato al Decreto in commento.

Nella **liquidazione dell'imposta sulle successioni viene introdotto il principio di autoliquidazione dell'imposta che non è più liquidata dall'ufficio bensì dai soggetti obbligati al pagamento** (autoliquidazione). Viene definita imposta principale quella autoliquidata dal soggetto obbligato al pagamento, nonché quella liquidata dall'ufficio a seguito dei controlli sulla regolarità dell'autoliquidazione. Resta ferma la natura complementare dell'imposta o della maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica.

La dichiarazione dell'imposta sulle successioni deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione e si specifica che tale termine decorre anche per i *trustee* dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina, analogamente a quanto previsto per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari.

Viene **modificata la disciplina sui controlli sulle dichiarazioni**; gli uffici sono tenuti a controllare la regolarità dell'autoliquidazione delle imposte e tasse, anche avvalendosi di procedure automatizzate, effettuata dal contribuente nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione, procedendo alla liquidazione dell'imposta e del rimborso eventualmente spettante in base alle dichiarazioni presentate. Ove risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di 2 anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate, con l'invito a effettuare, entro il termine di 60 giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata, nonché della sanzione amministrativa pari al 25% dell'importo non versato (di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 471/97) e degli interessi decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo.

Il Decreto stabilisce, inoltre, un tasso d'interesse del 4,5% per le somme dovute dal contribuente a seguito di rettifiche e liquidazioni di maggior imposta.

Viene **ampliata la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore** del dichiarante per correggere errori o omissioni, estendendo questa pratica anche all'imposta di bollo e all'imposta sostitutiva su operazioni di finanziamento a medio e lungo termine.

Importanti modifiche riguardano gli **eredi giovani**: le istituzioni finanziarie possono ora svincolare somme per eredi unici di età non superiore ai 26 anni, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, se presenti beni immobili nell'asse ereditario.

Per quanto riguarda **l'imposta di registro, è stata approvata una rilevante modifica nei coefficienti applicabili alle rendite vitalizie**. In caso di un tasso di interesse legale uguale o inferiore allo 0,1%, si applicheranno i coefficienti stabiliti dal Decreto 30 dicembre 2015 n. 302 del MEF. Questa modifica mira a riflettere meglio le realtà economiche attuali, garantendo un calcolo dell'imposta più equo in un contesto di tassi d'interesse particolarmente bassi.

Per **l'imposta di bollo**, il Decreto porta un cambiamento significativo nella modalità di pagamento per gli atti soggetti a registrazione a termine fisso. A partire dal 1° gennaio 2025, il pagamento potrà essere effettuato tramite Modello F24, offrendo così anche la possibilità di compensazione, una mossa che semplificherà e renderà più flessibili le procedure amministrative. L'introduzione della dichiarazione integrativa per l'imposta di bollo permetterà ai contribuenti di correggere eventuali errori od omissioni in modo più agevole, migliorando l'accuratezza delle dichiarazioni e riducendo le penalità per errori involontari. Queste novità riflettono l'intento del Legislatore di adattare il sistema tributario alle esigenze contemporanee, semplificando processi e adeguando le normative alle condizioni di mercato attuali, garantendo al contempo maggior flessibilità e precisione nell'adempimento delle obbligazioni fiscali.

Viene modificata la disciplina relativa all'**accertamento delle liberalità indirette**: oltre a escludere da imposta le donazioni o liberalità di cui agli artt. 742 e 783, c.c., vengono esentate le donazioni d'uso ovvero le liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.

Viene inoltre modificata la disciplina dell'**accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni** e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti che può essere effettuato esclusivamente quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi. Viene elevata dal 7 all'8% l'aliquota sulle liberalità indirette, che viene calcolata sulla parte che eccede la franchigia, ove prevista dalla legge. Nel caso di registrazione volontaria delle liberalità indirette, inoltre, si applica - oltre all'aliquota ordinaria - anche la franchigia prevista *ex lege*.

RATEIZZAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO: AGGIORNATA LA GUIDA DELLE ENTRATE

Tra le possibilità a disposizione dei contribuenti che vogliono mettersi in regola con il versamento delle somme richieste da AdeR in avvisi e cartelle di pagamento, ma non riescono a pagare in un'unica soluzione, è prevista la **rateizzazione delle somme**, da versare in più rate.

I contribuenti possono chiedere ad Agenzia delle entrate-Riscossione di rateizzare le somme da versare in base all'ammontare del debito e alle condizioni economiche dichiarate o documentate.

Le rateizzazioni possono essere concesse per una durata massima di 6 anni in caso di rateizzazione ordinaria, e 10 anni, in caso di rateizzazione straordinaria, prorogabili, e compatibilmente con il limite minimo di 50 euro a rata.

Nella [guida sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento](#) pubblicata dall'Agenzia Entrate, **aggiornata a settembre 2024**, tutte le informazioni utili su come e quando è possibile richiedere di rateizzare il debito: quali somme sono rateizzabili, come presentare la domanda, le modalità di pagamento delle rate e gli effetti della rateizzazione o dell'eventuale decadenza.

LE FAQ DELL'AGENZIA ENTRATE SUL CPB

In data 8 ottobre 2024, l'Agenzia Entrate ha pubblicato delle FAQ in tema di concordato preventivo biennale, che rispondono, a seconda dei casi, a interrogativi generici o mirati proposti da contribuenti e professionisti in merito all'applicazione del nuovo istituto di *compliance*. Le "risposte alle domande più frequenti" sono consultabili sia nella sezione del sito dedicata al Concordato preventivo biennale per i [contribuenti Isa](#) sia in quella relativa Concordato per i [contribuenti forfetari](#). Ricordiamo che risposte a ulteriori quesiti sono disponibili nella circolare n. 18/E del 17 settembre 2024.

L'opzione per il pagamento dell'imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato da parte dei contribuenti Isa può essere esercitata anche per una sola delle annualità interessate dal Concordato preventivo biennale.

Il contribuente forfetario che supera la soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi nel 2023, ma applica gli Isa può accedere al concordato. Sono due dei quesiti risolti dalle FAQ dell'8 ottobre 2024 sul sito dell'Agenzia in tema di Concordato preventivo biennale.

Uno dei dubbi risolti riguarda l'opzione per i soggetti Isa che consente di assoggettare a imposta sostitutiva sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dal Cpb che eccede quanto dichiarato nell'anno precedente a quelli interessati dalla proposta dell'Amministrazione finanziaria, rettificato in base agli articoli 15 e 16 del Dlgs n. 13/2024 (articolo 20-*bis* dello stesso decreto).

A precisa domanda, l'Agenzia conferma che la scelta può essere esercitata anche per una sola delle due annualità. In un'altra risposta sul medesimo regime opzionale, l'Agenzia spiega inoltre come procedere per portare in diminuzione le perdite fiscali pregresse.

Un altro quesito chiede se sono estendibili anche ai collaboratori dell'impresa familiare i chiarimenti fornite con la circolare n. 18/2024 secondo cui il versamento della maggiorazione o dell'imposta sostitutiva derivanti dal concordato deve essere effettuato *pro quota* dai singoli soci o associati (articoli 5, 115 e 116 Tuir).

La risposta è positiva ed è contenuta nella relazione illustrativa al decreto delegato che disciplina l'istituto, la quale, in tema di impresa familiare, precisa che "*l'importo minimo pari a euro 2.000 sarà dichiarato dai partecipanti in ragione delle proprie quote di partecipazione alla stessa, tenuto conto di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 230-bis del codice civile e 5 del TUIR*". Pertanto, la maggiorazione o l'imposta sostitutiva deve essere versata dai collaboratori dell'impresa familiare *pro quota*.

Tra le *faq* dedicate a coloro che applicano il regime forfetario una fa riferimento all'ipotesi in cui il contribuente forfetario, superando la soglia di 100mila euro di ricavi o compensi nel 2023, nello stesso anno applica gli Isa. In tal caso, il contribuente può accedere al concordato? La risposta dell'Agenzia è sì.

Per quanto riguarda le condizioni di accesso e le cause di esclusione dall'istituto, in una domanda si fa riferimento all'ipotesi in cui il contribuente, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, abbia conseguito redditi o quote di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile (in tutto o in parte), in misura superiore al 40% del reddito derivante dalle richiamate attività. Come previsto dall'articolo 11 del decreto Cpb, ricorda l'Agenzia, tale ipotesi è considerata una delle cause di esclusione dall'accesso al concordato.

La relativa risposta precisa che tra le categorie per le quali si configura questa esclusione rientrano:

- le imprese che esercitano la pesca costiera e quelle che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, il cui reddito d'impresa non concorre alla base imponibile nella misura del 64% (articolo 2 comma 2 della legge n. 203/2008)
- i docenti e i ricercatori che beneficiano dello specifico regime agevolativo a seguito del rientro in Italia, che prevede un'esenzione del 90% del proprio reddito di lavoro autonomo (articolo 44 del DI n. 78/2010).

Con riferimento alla possibilità di accedere al concordato per i contribuenti il cui debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore a 5.000 euro (articolo 10 del decreto Cpb), l'Agenzia chiarisce che nel calcolo per la determinazione del tetto stabilito devono essere considerati complessivamente sia i debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate sia i debiti contributivi.

Non concorrono invece a tale soglia i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, fino a decadenza dei relativi benefici, secondo le specifiche disposizioni applicabili.

L’Agenzia ribadisce inoltre che, ai fini della applicazione del Cpb, si debbano considerare omesse le dichiarazioni trasmesse oltre i 90 giorni dal termine di presentazione. Come previsto dal decreto Cpb, infatti, una delle condizioni ostative per l’accesso al nuovo istituto di *compliance* è rappresentata dalla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: ADESIONE CON DICHIARAZIONE CORRETTIVA ENTRO IL 31 OTTOBRE

Il contribuente, che abbia già presentato la dichiarazione per il periodo d’imposta 2023 senza accettare la proposta di concordato preventivo biennale, può formalizzare successivamente l’adesione all’istituto presentando **una dichiarazione correttiva entro il 31 ottobre**.

Il chiarimento è contenuto nella [Circolare n. 18/E](#) dello scorso 17 settembre, tramite la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni sul Concordato preventivo biennale, delineando le linee guida generali e illustrando le regole specifiche sia per i contribuenti forfetari che per quelli che adottano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA).

L’Agenzia, in particolare, ricorda che, per il primo anno di applicazione dell’istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ossia entro il 31 ottobre 2024, e precisa che **nulla osta ad aderire alla proposta di concordato attraverso una dichiarazione correttiva nei termini presentata entro il 31 ottobre 2024**, tenuto conto che, per il solo primo anno di applicazione dell’istituto, tale termine coincide con quello previsto per l’adesione al CPB (art. 9, comma 3, Decreto CPB).

ANTIRICICLAGGIO E TITOLARE EFFETTIVO: DOCUMENTO DI RICERCA DEL CNDCEC

I criteri per l’individuazione del titolare effettivo dovevano già essere chiari da anni, poi l’obbligo della comunicazione al Registro dei Titolari effettivi ha fatto sollevare numerosi dubbi ai quali è stata data non univoca risposta.

Il CNDCEC ha pubblicato il 1 ottobre 2024 un documento di ricerca sull’individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato, ([Link](#)) che tiene conto delle FAQ pubblicate dal Dipartimento del Tesoro del MEF con la Banca d’Italia e la UIF il 20 novembre 2023 e dei più recenti orientamenti in materia.

Aggiunge il documento che le disposizioni sul titolare effettivo di cui all’articolo 20 del D.lgs. 231/2007 saranno presto modificate dal nuovo Regolamento adottato dal Parlamento europeo lo scorso 24 aprile.

Rammenta il documento che le informazioni sul titolare effettivo debbono essere rese dal cliente, dopodiché il professionista procederà al riscontro tramite la consultazione del Registro dei Titolari Effettivi poiché l’art. 6, comma 5 del D.M.55/2022 stabilisce che i soggetti obbligati accreditati al Registro segnaleranno alla camera di commercio competente eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute dalla consultazione del registro dei titolari effettivi e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela e che è obbligo del professionista conservare la prova dell’avvenuta consultazione del registro.

In particolare le tabelle riportate a pagina 9 e 10 indicano i criteri per determinare la titolarità effettiva (ad esempio la titolarità diretta di una partecipazione superiore al 25% da parte di una persona fisica per le società di capitali).

Il paragrafo 3.2 tratta dell’individuazione del titolare effettivo nelle società di persone, nelle quali il titolare effettivo è colui che ha conferito nel capitale quote superiori al 25% e nel caso di ripartizione degli utili non proporzionale anche i soci che hanno diritto ad utili e perdite in misura superiore al 25% (nel caso di società in accomandita semplice indipendentemente dal fatto che il socio sia accomandatario od accomandante).

Sulla proprietà diretta si esemplifica che in una società composta da tre soci con quote del 33% ciascuno detenute da due soci ed una quota del 34% detenuta dal terzo socio, tutti e tre i soci sono da considerarsi titolari effettivi.

Il paragrafo 3.3.2 tratta invece del titolare effettivo da individuarsi attraverso il controllo, indicando che la soglia di partecipazione rilevante, cioè il supero del 25%, è detenuto direttamente e/o indirettamente e cioè per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona o in virtù di partecipazioni dirette e indirette.

In merito alla catena di controllo vengono formulati i seguenti esempi:

esempio 1

ALFA s.r.l.

- soci due persone fisiche A e B con quote del 20% ciascuna
- socia la BETA spa con quote del 60% – la spa BETA è partecipata da tre soci, una SRL unipersonale (D) per il 45%, per il 45% da una persona fisica (E) e per il 10% da altra persona fisica (F).

Titolare effettivo risulta essere il socio unico della SRL unipersonale D e la persona fisica E, in quanto hanno voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante su BETA spa e quindi indirettamente su ALFA s.r.l.

esempio 2

ALFA s.r.l.

tre soci – A persona fisica 5% -B persona giuridica 25% – C persona giuridica 70%

La persona giuridica C ha una quota superiore al 25% – in C vi sono tre persone fisiche, una (A) che detiene il 10%, una (B) il 39% ed una (C) il 51%

Il titolare effettivo di ALFA è la persona fisica C che detiene la maggioranza dei voti della controllante e quindi di esercitare il controllo sulla controllata Alfa.

Nel documento ulteriori esemplificazioni e chiarimenti (ad esempio nei condomini il titolare effettivo viene individuato nell’amministratore), l’individuazione del titolare effettivo nei TRUST, le interposizioni fittizie.

In materia di procedure concorsuali ribadisce il documento che il curatore va identificato quale esecutore e non quale titolare effettivo che, semmai, andrebbe individuato al soggetto sottoposto alla procedura.

In materia di associazioni/fondazioni dotate di personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000 il documento reputa – esattamente secondo noi – che quelle iscritte nel RUNTS con riconoscimento di personalità giuridica debbano adempiere agli obblighi di comunicazione del titolare effettivo.

DOMICILIO DIGITALE SPECIALE: LE REGOLE PER ELEGGERLO, VARIARLO O REVOCARLO

Con Provvedimento del 7 ottobre l’Agenzia Entrate ha disposto:

- le modalità di comunicazione, variazione e revoca, tramite i servizi online dell’Agenzia delle entrate, dei dati relativi al domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notifica degli atti e le comunicazioni della stessa Agenzia e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione;
- le modalità di conferma o revoca dell’indirizzo PEC eventualmente già comunicato per la notificazione degli atti, ai sensi dell’articolo 60-ter, comma 5, del DPR n.600/1973.

Il domicilio digitale speciale eletto sarà utilizzato dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione per eseguire la notifica dei propri atti ed effettuare l’invio delle proprie comunicazioni anche qualora sia presente un diverso domicilio digitale nell’INAD.

Il domicilio digitale speciale presso il quale ricevere sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione, potrà essere eletto tramite un’apposita funzionalità disponibile a breve nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia Entrate.

La data di rilascio del servizio per comunicare tale domicilio digitale speciale, di cui si è titolari, sarà resa nota con apposita comunicazione pubblicata sul sito della stessa Agenzia.

Dopo aver richiesto il domicilio digitale speciale l’Agenzia delle entrate invierà, al domicilio digitale speciale indicato, un messaggio contenente un codice di validazione per verificarne l’esistenza e l’effettiva disponibilità per il richiedente. L’inserimento del codice di validazione all’interno dell’area riservata dell’utente concluderà positivamente la verifica.

Termini e modalità per trasferire i domicilia digitali speciali, comunicati all’Agenzia delle entrate, nell’elenco dei domicilia di piattaforma diversificati, saranno stabiliti con successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate, d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale.

LA CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO DELLE PMI INNOVATIVE

Il bilancio d’esercizio delle PMI innovative deve essere certificato da un revisore contabile o da una società di revisione. Il bilancio deve essere portato in approvazione con la certificazione e con gli altri atti e relazioni connesse. La relazione di certificazione deve essere allegata all’istanza di deposito del bilancio d’esercizio.

La nomina dell’organo di revisione è obbligatoria, pertanto la revisione da volontaria diviene legale, a decorrere dal primo esercizio successivo all’iscrizione nella Sezione Speciale delle PMI Innovative e la certificazione del bilancio deve essere contemporanea all’approvazione del medesimo, vedi [Circolare MiSE 3683/C del 3 novembre 2015](#) e [Parere MiSE n. 19271/2016](#).

Il carattere legale della certificazione successiva a quella prodotta ai fini dell’iscrizione della società nella relativa sezione speciale, implica quindi che la PMI innovativa debba procedere alla nomina, e successiva iscrizione nel Registro delle Imprese, di un revisore legale o di una società di revisione.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

BONUS NATALE

L'articolo 2-bis del Decreto-Legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, prevede l'erogazione, per l'anno 2024, di un'indennità una tantum di 100 euro. In data 10 ottobre l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 19, in merito ai requisiti e per accedere a questo bonus.

1. Requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso al bonus.

Il bonus di 100 euro per l'anno 2024 viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- Reddito complessivo: il reddito annuo del lavoratore dipendente per l'anno 2024 non deve superare i 28.000 euro. Questo include il reddito complessivo derivante da tutte le fonti soggette a tassazione, incluse eventuali agevolazioni fiscali.
- Situazione familiare: il lavoratore deve avere a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato. In alternativa, l'indennità è concessa anche ai lavoratori dipendenti che fanno parte di nuclei familiari "monogenitoriali", ossia famiglie in cui il lavoratore è l'unico genitore che si occupa del figlio fiscalmente a carico.
- Imposta lorda: l'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente del lavoratore (esclusi i redditi da pensione), deve essere superiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13 del TUIR. Questo implica che solo i lavoratori con una certa capacità contributiva possono accedere al bonus, poiché la detrazione non deve superare l'imposta lorda dovuta.

È importante sottolineare che l'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e viene rapportata al periodo di lavoro effettivamente svolto nel corso del 2024. Inoltre, il bonus spetta anche in caso di contratti di lavoro part-time, sia esso orizzontale, verticale o ciclico. Tuttavia, in caso di più redditi di lavoro dipendente, i giorni lavorati in periodi contemporanei devono essere considerati una sola volta.

2. Calcolo del reddito complessivo.

Il reddito complessivo ai fini dell'ottenimento del bonus include tutte le fonti di reddito del lavoratore. Si precisa che nella determinazione del reddito complessivo rilevano anche redditi agevolati, come quelli derivanti da cedolare secca, regime forfettario per attività d'impresa, liberalità sotto forma di mance percepite da lavoratori del settore privato (ad esempio, nei settori della ristorazione e dell'ospitalità) e altre forme di reddito agevolato, inclusi i redditi esenti derivanti da particolari regimi per lavoratori impatriati o ricercatori residenti all'estero. Inoltre, il reddito complessivo va calcolato al netto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze, come previsto dall'articolo 10 del TUIR. Questo significa che, ai fini del calcolo del reddito per accedere al bonus, il valore della casa di abitazione non viene conteggiato.

3. Situazione familiare e definizione di "monogenitorialità".

Oltre al requisito reddituale, per accedere al bonus, il lavoratore deve soddisfare anche il requisito familiare, che può essere di due tipi: il lavoratore ha un coniuge fiscalmente a carico e almeno un figlio o il lavoratore è l'unico genitore che ha fiscalmente a carico il figlio, ossia fa parte di un nucleo familiare monogenitoriale. Il nucleo familiare monogenitoriale si verifica nelle situazioni in cui il figlio non sia stato riconosciuto dall'altro genitore oppure sia stato adottato o affidato solo al lavoratore o, infine, l'altro genitore sia deceduto. Nel caso di convivenze more uxorio (convivenza senza matrimonio), il bonus è comunque riconosciuto se sussistono gli altri requisiti. Tuttavia, se il lavoratore convive stabilmente con l'altro genitore e hanno entrambi riconosciuto il figlio, il bonus non spetta.

4. Adempimenti del lavoratore e del datore di lavoro.

Per ottenere il bonus, il lavoratore dipendente deve fare richiesta scritta, tramite un'autocertificazione, al proprio datore di lavoro, dichiarando di soddisfare i requisiti e fornendo il codice fiscale del coniuge e dei figli a carico, oppure solo dei figli in caso di nucleo monogenitoriale.

Se il lavoratore ha svolto più attività lavorative presso diversi datori di lavoro nel corso del 2024, dovrà presentare la richiesta all'ultimo datore di lavoro, allegando le certificazioni uniche relative ai rapporti di lavoro precedenti, in modo che il bonus venga correttamente calcolato e erogato. Il bonus verrà erogato con la tredicesima mensilità, e il datore di lavoro potrà recuperare l'importo sotto forma di credito d'imposta tramite compensazione. Qualora, in sede di conguaglio, si riscontri che l'indennità non spettava al lavoratore, il datore di lavoro procederà al recupero dell'importo. Se il lavoratore non ha ricevuto il bonus per mancanza di un sostituto d'imposta o per altre ragioni, potrà richiederlo nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2024. Infine, se il bonus è stato erogato in eccesso o in assenza di requisiti, il lavoratore dovrà restituire l'importo tramite la dichiarazione dei redditi.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.